



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione Europea

R.G. 3194/2023

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

Federica Benvenuti	Presidente
Lisa Castagna	Giudice
Gianluca Brol	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. promosso

da

_____ (C.F. _____), n. in
MAROCCO il _____ con il patrocinio dell'Avv. VARALI ENRICO

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA**, in
persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

FATTO E DIRITTO

§1 Svolgimento del processo

Con ricorso dd. 27/02/2023 _____ proposto il diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, notificato il 27/02/2023. Il ricorso è tempestivo, in quanto depositato nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego (cfr. art. 35-bis co. 2 del D.Lgs. n. 25/2008).



Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Il PM non è intervenuto in giudizio.

Non si è proceduto al rinnovo dell'audizione in sede giudiziale, stante la natura economica delle ragioni poste a fondamento dell'espatrio, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con decreto dd. 08/02/2024 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 26/02/2024, con cui ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale.

Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 29/02/2024.

§2 Sulla protezione complementare

La domanda di protezione speciale va accolta, per i motivi di séguito indicati.

L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, per come modificato dal D.L. n. 130/2020, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto *“della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante, ove ha radicato la sua vita privata e familiare.

Il Sig. [redacted] ha partecipato ad un corso professionale per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, conseguendo il relativo attestato di partecipazione con verifica dell'apprendimento, nonché l'inerente tessera A.T.I. e il patentino per la conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne (cfr. doc. 7).

Il 25/09/2023 ha iniziato un tirocinio presso la Società [redacted] (TV), proseguito sino a novembre (cfr. doc. 8). Dal 11/12/2023 al 23/12/2023 ha lavorato a tempo determinato presso una società di somministrazione lavoro (cfr. doc. 8)



Il 05/02/2024 il Sig. [REDACTED] ha sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso il CPI di Montebelluna (TV) (cfr. doc. 9). L'attività lavorativa del richiedente si è interrotta a seguito di un grave infortunio dd. 18/02/2024 (cfr. doc. 10).

In disparte l'integrazione lavorativa, va sottolineato che il richiedente si qualifica come soggetto vulnerabile, come da relazione del progetto Common Ground (cfr. doc. 6 "Dai primi colloqui effettuati si è avuto modo di comprendere la situazione di forte precarietà che ha portato il [REDACTED] a lasciare la sua famiglia e il Marocco e di raggiungere la Spagna, dove è rimasto per circa 3 anni, lavorando sempre in situazione di sfruttamento nella zona di Huelva. In seguito ad una proposta di lavoro fatta da un connazionale, ha deciso di spostarsi in Italia, trovandosi poi in una situazione lavorativa ben più grave e in una condizione di maggiore vulnerabilità. Dagli elementi emersi finora, il Sig. [REDACTED], insieme ad altri connazionali, risulta aver lavorato in condizioni di grave sfruttamento, anche per 10/12 ore al giorno e senza giorni di riposo, non ricevendo la retribuzione mensile pattuita con il datore di lavoro, ad eccezione di minimi acconti di denaro, necessari solamente per provvedere al pagamento del posto letto e di poche decine di euro per le spese del vitto. Ha riferito inoltre di essere stato minacciato dallo stesso datore di lavoro e dai suoi collaboratori, quando ha insistito per avere il proprio compenso. Ha raccontato inoltre di essersi recentemente allontanato da tale situazione di sfruttamento, esausto dal periodo trascorso e dall'impossibilità di ricevere quanto gli spetta. Fortemente segnato da quanto accaduto, il Sig.

[REDACTED] ha riferito di non avere al momento una rete di supporto, e di non riuscire a trovare un nuovo lavoro, anche a causa della mancanza di una regolarizzazione stabile che lo espone al rischio di nuove vittimizzazioni").

Alla luce del percorso di integrazione svolto e dei profili di vulnerabilità emersi, il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del richiedente.

Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la **sicurezza nazionale** o l'**ordine pubblico**. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'**espulsione** costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).

La domanda di protezione speciale va, dunque, accolta.

§6 Spese di lite



Si compensano integralmente le spese di lite, tenuto conto che la pronuncia ha valorizzato elementi sopravvenuti rispetto alla decisione in sede amministrativa ed alla proposizione del ricorso.

Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, quando disponibile, la delibera di ammissione, oltre ad una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per le annualità 2023 e 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- **RICONOSCE** a [REDACTED] CUI [REDACTED] in MAROCCO il [REDACTED], il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co. 1.1 del T.U. immigrazione
- **COMPENSA** integralmente le spese di lite

Si comunichi alle parti.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29/02/2024

Il Giudice est.

Gianluca Brol

Il Presidente

Federica Benvenuti